



ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4256 in data 04-08-2025

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N.6 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI VILLENEUVE RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ZONA FB5, IN LOC. CHAVONNE - LAGHETTO, AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DELLA L.R. 11/1998.

In vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: “normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

richiamato, in particolare, l’articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità; rilevato che in data 16 aprile 2025 da parte del Comune di Villeneuve, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, la documentazione relativa alla variante non sostanziale n. 6 al PRG del Comune di Villeneuve inerente all’ampliamento del campeggio zona Fb5 in loc. Chavonne - Laghetto, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato che la presente variante consiste nell’ampliamento della superficie di sottozona destinata a campeggio in seno alla sottozona Fb05*-Chavonne-Laghetto, modificandone la tipologia da campeggio sociale a parco di campeggio, con relativa modifica normativa;

rilevato che nell’ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 17 aprile 2025 con nota prot. 3057/VIAVAS:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l’Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi, la Struttura Strutture ricettive e commercio;

rilevato che nell’ambito della suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Struttura pianificazione territoriale (parere acquisito agli atti in data 28 maggio 2025 con nota prot. 4064/VIAVAS):

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 3012 del 16/04/2025, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, si osserva quanto segue.

Il Comune di Villeneuve propone la variante non sostanziale n. 6 al PRG che prevede le seguenti modifiche:

alle norme tecniche di attuazione:

- art. 60, comma 2, delle NTA, tabella sottozona Fb05* - Chavonne laghetto, è inserita la destinazione d’uso di cui all’art. 10, comma 9, lettera “*h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio*” e, in calce alla tabella medesima, è modificata la nota NB1 relativa al retino LM9 delimitante l’area riservata al campeggio sociale, con la soppressione del termine “*sociale*” e con l’inserimento delle parole “*e le relative strutture fisse*”;

- art. 60, comma 8, delle NTA, il testo è modificato con la soppressione del riferimento al camping “*sociale stagionale*” e del riferimento all’autorizzazione per le modalità di dimensionamento, ricettività, strutture di servizio e periodo di apertura, come disciplinato dall’art. 19 - Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda, della l.r. 8/2002 in materia di complessi ricettivi all’aperto;

- art. 60 delle NTA, è inserito il nuovo comma 8bis: “*L’eventuale riorganizzazione funzionale o potenziamento del campeggio in esercizio o l’inserimento di allestimenti fissi è soggetto al rilascio di un permesso di costruire esteso all’intera area individuata dal retino LM9, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della DGR 4513/2002, nonché nel rispetto della disciplina degli ambiti inedificabili.*”,

alla zonizzazione:

- tavola P4 - Cartografia prescrittiva zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, è modificata la perimetrazione del retino denominato *LM9 - camping sociale*, estendendolo sull'attuale campo di calcio esistente con la nuova indicazione di *LM9 – Area di campeggio*.

La Relazione illustrativa specifica che la variante “è diretta a risolvere alcuni aspetti normativi e apportare modifiche alla cartografia che impediscono l’attuazione in alcune aree, in relazione ad alcune richieste dei cittadini che possono essere equiparate a motivazioni di interesse generale” e prevede “la modificazione dell’utilizzo di aree di proprietà comunale senza modificarne la sostanza. L’area già utilizzata come campeggio (sociale) [...], verrà nuovamente utilizzata quale parco di campeggio, mantenendo la sua vocazione originaria. La destinazione a campo di campeggio permetterebbe l’insediamento di un’attività turistico ricettiva dalla durata temporale maggiore di quella in atto che coinvolgerebbe un’utenza più vasta di turisti.”. La Relazione specifica ancora che tale nuova attività “avrebbe ricadute trasversali sull’economia del paese con un indotto verso le attività commerciali e di ristorazione nel Borgo, le attività ricreative in essere nelle immediate vicinanze quali piscina, campo sportivo, rafting, palestra di roccia” definendo la variante di interesse collettivo in quanto funzionale anche al presidio del territorio “portando degli effetti positivi sull’intera comunità.”.

VALUTAZIONE DEI CONTENUTI

Rispetto alle modifiche proposte, si formulano le seguenti osservazioni:

- modifiche alle NTA: si constata che l’art. 15 - Equilibri funzionali relativi agli usi e attività delle NTA prevede, al comma 5, che “sono assentibili nuove strutture ricettive per parchi di campeggio, di cui alla normativa regionale, solo nell’ambito della sottozona Cd01-Pont Des Mottes e Fb05* Chavonne.” Il PRG, pertanto, tra gli usi e le attività ammesse sul territorio, già individua la destinazione a campeggi, come disciplinati dalla normativa regionale e, in modo specifico, per la sottozona Fb05*. Tuttavia, per l’area definita dal retino LM9, all’interno della sottozona Fb05*, la tabella di zona dispone che l’attendimento sia di tipo “sociale”, in riferimento a quanto disposto dall’art. 19 - attendimenti occasionali e campeggi mobili in tenda, comma 2, della l.r. 8/2002 che fissa le regole per la gestione di detti attendimenti che “*Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.*”. Pertanto, considerata la necessità espressa dal Comune, di ampliare e migliorare l’offerta turistica-ricettiva dell’area, verificato quanto già disposto dall’art. 15 delle NTA sopra richiamato, si propone di modificare l’art. 60 senza sopprimere il riferimento al *camping sociale* ma di integrare con il riferimento ai parchi campeggio di cui all’art. 10, comma 9, lettera h) delle NTA vigenti.

- modifica alla zonizzazione: si chiede di perimetrare il retino in modo da non creare aree marginali e residuali all’interno della sottozona Fb05* stessa, che potrebbero comportare una difficile gestione degli spazi e delle destinazioni.

ASPETTI AMBIENTALI

Il Rapporto preliminare specifica che “le nuove aree non prevedono nuovo consumo di suolo in quanto l’ampliamento dell’area di campeggio utilizza un suolo già antropizzato”. Specifica ancora che “la variante è pertinente per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile in quanto non prevede consumo di suolo utilizzato per l’agricoltura e incentiva attività che lavorano nel territorio e sul territorio contrastando situazioni di abbandono e di depauperamento”. Si prende atto di quanto dichiarato, considerato che l’area oggetto di variante è già destinata a parco campeggio. Si chiede, tuttavia, che in fase di adozione della variante stessa siano inserite misure di mitigazione per quanto attiene una eventuale pavimentazione dell’area o delle piazzole destinate agli attendimenti, che le stesse dovranno essere il più possibile di tipo permeabile, in modo da garantire il drenaggio dell’acqua verso il sottosuolo,

nonché la previsione di nuova vegetazione arborea, per esempio sul campo di calcio, al fine di migliorare l'ombreggiamento e migliorare l'aspetto ambientale e paesaggistico dell'area.

In conclusione, relativamente alla vs. nota prot. n. 3012 del 16/04/2025, vista la documentazione allegata e le analisi contenute nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza e in base all'esame svolto, dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, non si rilevano particolari effetti negativi a condizione che il Comune recepisca le indicazioni sopra esplicitate..”;

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali (parere acquisito agli atti in data 30 maggio 2025 con nota prot. 4160/VIAVAS):

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere presentata da codesta Amministrazione, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale n. 6 al PRG vigente del comune di Villeneuve, si esprimono le seguenti considerazioni.

Si prende atto che l'eventuale riorganizzazione funzionale o potenziamento del campeggio o l'inserimento di allestimenti fissi sarà soggetto al rilascio di un permesso di costruire esteso all'intera area individuata dal retino LM9.

Si rammenta, quindi, che gli interventi previsti nella sottozona saranno oggetto di puntuale analisi in sede di istruttoria di merito del progetto per l'autorizzazione di competenza, comprensiva di tipologia, orientamento della copertura, dimensioni, accessi, materiali e colorazioni.

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che per le operazioni previste nella sottozona comportanti scavi o movimenti di terreno di qualunque natura e ricadenti nella categoria di pubblica utilità, in quanto soggette al dettato dell'allegato I.8 di cui all'articolo n. 41 c.4 del d.lgs. n. 36 del 2023 (ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016), la progettazione dovrà essere completata da un elaborato di “archeologia preventiva” da trasmettere alla Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali di questa Soprintendenza per le valutazioni del caso. In alternativa, qualora se ne ravvisino gli estremi, potrà essere inviata alla stessa Struttura motivata richiesta di esclusione dall'applicazione della precedente norma.

Pertanto, con le specifiche di cui sopra, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (parere acquisito agli atti in data 24 luglio 2025 con nota prot. 5616/VIAVAS):

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 3057 del 17/04/2025 (ns. rif. prot. n. 3794/DDS del 17/04/2025), riguardante la richiesta in oggetto, lo scrivente Dipartimento riporta la propria istruttoria rispetto ai criteri di valutazione allegati.

Istruttoria

La variante non sostanziale è finalizzata ad ampliare l'area destinata a campeggio modificandone la tipologia da campeggio sociale a parco di campeggio.

La sottozona ricade in parte in fascia C, bassa pericolosità per esondazioni sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998, in relazione alle dinamiche di esondazione della Dora Baltea, e in minima parte in fascia F2 e F3, media e bassa pericolosità per frane sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998, in relazione alle dinamiche di versante.

La proposta non è in contrasto con le disposizioni della dGR 2939/2008 a condizione di non interessare le aree a media pericolosità per frane ed inondazioni (piccolissima porzione).

In ogni caso, considerata la tipologia di utilizzo dell'area e il corso d'acqua che determina la fascia C, a supporto della sostenibilità della variante in oggetto rispetto ai fenomeni alluvionali attesi, è stata allegata una specifica analisi di rischio corredata da verifiche idrauliche dalle quali risulta che le portate con tempo di ritorno di 200 anni (819 mc/s) risultano contenute in alveo.

Si rileva che in merito alla determinazione delle portate della Dora Baltea tramite regionalizzazione delle portate, normalmente i valori vengono incrementati del 20% secondo le disposizioni dello

specifico disclaimer all'apertura del geonavigatore. Nel caso in esame l'incremento di portata non è stato incluso nelle valutazioni idrauliche. A tal proposito si rileva che dalla confluenza del torrente Grand Eyvia nella Dora Baltea (settore a valle dell'area di indagine) le portate di riferimento sono quelle dello studio di variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Dora Baltea, prodotto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, dalle quali emerge che in corrispondenza della sezione 118 del predetto studio la portata con tempo di ritorno di 200 anni è determinata in 733,28 mc/s. Pertanto il valore utilizzato per le simulazioni in corrispondenza del sito oggetto di variante, ancorché non incrementate del 20%, risultano essere comunque cautelative rispetto al quadro conoscitivo regionale.

La proposta non è in contrasto con il PTA, né con i principi di uso sostenibile del suolo in quanto dai contenuti del rapporto preliminare ambientale non risultano essere previsti consumo di suolo.

Conclusioni.

In relazione ai predetti aspetti di competenza e ai criteri di valutazione espressi nelle premesse, in considerazione dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante non sostanziale in oggetto.

ALLEGATO

Criteri di valutazione del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in relazione alle verifiche di assoggettabilità a VAS delle varianti al PRG:

1) Coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate, e rispetto alle istruttorie condotte in sede di valutazione dell'adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998. Si ricorda altresì che sulla base delle disposizioni dello scrivente Dipartimento, in sede di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, lo stesso fornisce indicazioni più restrittive rispetto alla semplice applicazione della dGR 2939/2008:

- per le sottozone interamente vincolate a media ed elevata pericolosità, non si ammettono i cambi di destinazione d'uso verso il residenziale permanente (d))o temporaneo (dbis)) o verso il turistico (g);

- non possono essere individuate nuove zone edificabili se ricomprese in aree sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 11/1998, ivi compresi gli ampliamenti di zona; è parimenti inammissibile la riproposizione di zone edificabili ai sensi dei vigenti PRG, ma completamente inedificate e interamente gravate da vincoli di inedificabilità (media ed elevata);

- occorre tramite una corretta pianificazione territoriale evitare l'espansione delle zone edificabili in aree poste in sicurezza;

- non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree individuate;

2) Ammissibilità della variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, rispetto alle occupazioni demaniali, ai sensi del RD 523/1904 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;

3) Coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in tema di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche e rispetto agli articoli 19, 42 e 43 delle NA del PTA;

4) Coerenza in merito alle buone pratiche di tutela del suolo alpino e di uso sostenibile dello stesso, ai contenuti del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito della difesa del suolo, alla Strategia del Suolo per il 2030 della Commissione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP)) e alla Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo, in relazione alla gerarchia di consumo di suolo (land take hierarchy):

1. evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;
2. riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate;
3. utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili;
4. in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici.

Le informazioni relative al consumo di suolo rispetto ai servizi ecosistemici da esso supportati al fine di individuare le specifiche misure di compensazione connesse alle proposte urbanistiche possono essere riassunte nella seguente tabella.

Sotto zona di PRG attuale	Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi	Servizi ecosistemici attuali (numero e tipologia)	Sottozona di PRG in previsione / apposizione di retino/progetto	Servizi ecosistemici in previsione (numero e tipologia)	Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione	Livello di compensazione	Misure di compensazione
	https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavsc/?reptorio=SOIL_MAP	https://mappe.regione.vda.it/pubb/geonavsc/?repertorio=SOIL_MAP scaricare il documento in formato pdf (note illustrate alla carta dei suoli) capitolo servizi ecosistemici relativo a UC diagrammi servizi ecosistemici relativi a UC	Proposta di modifica PRG	Valutazione del professionista	Valutazione del professionista	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici persi e ai mq di suolo eventualmente consumati	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici persi e ai mq di suolo eventualmente consumati

Obiettivi della Carta nazionale dei principi di uso sostenibile del suolo (dGR 384/2022):

- 1) Arresto del consumo di suolo dovuto all'aumento della copertura artificiale e dell'impermeabilizzazione del suolo (dati ISPRA/SNPA) e riduzione della frammentazione del territorio e della dispersione insediativa, anticipando l'obiettivo dell'UE di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 e adottando da subito la "Land take hierarchy" indicata dalla Strategia europea sul suolo che prevede, in ordine di priorità decrescente, di: 1. evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, 2. riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate, 3. utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili, 4. in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici;
- 2) limitare la futura occupazione del suolo, andando quindi ad agire sulle politiche di governo del territorio e, dunque, sulle previsioni di sviluppo dei piani comunali rapportate all'evolversi degli scenari demografici (monitoraggio pluriennale), sia nell'ottica di evitare l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo di fatto come rilevato dalla Carta Nazionale del consumo di suolo SNPA e volto all'individuazione delle principali trasformazioni che in alcuni casi possono avvenire, ad esempio, in aree precedentemente libere ma all'interno o ai margini del tessuto urbanizzato;

- 3) Inversione dei processi di degrado attraverso la conoscenza, la mappatura, il monitoraggio, nonché con l'inserimento delle azioni di ripristino della naturalità dei suoli e di recupero della loro funzionalità ecologica, di incremento delle aree verdi, forestali ed agroforestali, nelle strategie e negli strumenti di programmazione e pianificazione nazionali, regionali e locali, in coerenza con il perseguitamento a livello globale dell'arresto del degrado del suolo come indicato dall'Agenda 2030 (Land Degradation Neutrality);
 - 4) Aumento del contenuto di sostanza organica dei suoli attraverso la protezione dei suoli naturali, la corretta gestione forestale, nonché attraverso l'adozione di pratiche conservative in agricoltura, la gestione sostenibile dei nutrienti minerali, dei reflui zootecnici, dei correttivi e degli ammendanti, l'utilizzo appropriato delle matrici organiche di origine extra agricola, applicando principi di agroecologia e di circolarità nel flusso dei nutrienti;
 - 5) Identificazione, caratterizzazione, bonifica e rigenerazione dei siti contaminati e monitoraggio della contaminazione da fonti diffuse derivanti dall'uso del suolo, nonché da ricadute atmosferiche provenienti da attività industriali e impiego di combustibili;
 - 6) Definizione e perseguitamento del buono stato ecologico dei suoli ai fini della conservazione e del ripristino della loro biodiversità e della capacità di fornire servizi ecosistemici, che devono essere riconosciuti, mappati e tutelati;
 - 7) Riduzione dell'erosione, della compattazione e della salinizzazione attraverso l'applicazione di buone pratiche agricole, gestione corretta delle aree agricole, naturali urbane e periurbane, finalizzata a preservare la struttura, la sostanza organica, la fertilità e la biodiversità dei suoli, e quindi la loro funzionalità;
 - 8) Introduzione di criteri e indirizzi operativi rivolti agli enti locali per promuovere la sostenibilità ecologica nella rigenerazione delle aree urbane e peri-urbane, dei sistemi produttivi e infrastrutturali, assicurando il consumo di suolo netto pari a zero e dando la priorità al riuso ed al riutilizzo di aree dismesse e/o abbandonate. Nella pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica devono assumere un ruolo centrale la resilienza e la sicurezza territoriale da assicurare attraverso la gestione integrata delle risorse e attraverso azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, azioni di integrazione delle infrastrutture verdi e blu e di rafforzamento dei servizi ecosistemici fondamentali per aumentare il benessere insediativo e la qualità ecologica dell'ambiente urbano, anche facendo ricorso a interventi di desigillatura (de-sealing) e rivegetazione e rinaturalizzazione delle superfici impermeabili;
 - 9) Sviluppo dell'approccio ecosistemico nella pianificazione territoriale e urbanistica come strumento per introdurre la salvaguardia dei suoli agricoli altrimenti non tutelati da alcuna normativa;
 - 10) Finanziamento e attivazione di un sistema di monitoraggio della qualità dei suoli, del loro uso e consumo e dei processi di degrado che li affliggono, che produca dati aggiornati, armonizzati e accessibili a livello regionale e nazionale;
 - 11) Incremento degli investimenti in ricerca e sperimentazione applicata, per far sì che i concetti espressi nelle normative riguardanti il suolo siano universalmente condivisi e misurabili, rivolti sia all'innovazione delle tecnologie e alla loro diffusione che allo sviluppo e all'adozione dei principi dell'agroecologia, e degli investimenti nell'educazione scolastica, nella formazione e informazione sulle tematiche riguardanti il suolo.
- Si ricorda che il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio è partner nell'ambito del Progetto spazio alpino SOIL:OurInvisibleAlly, nel corso del quale cercherà di individuare una casistica di misure di compensazione alle quali fare riferimento nei casi in cui non fosse possibile evitare di consumare suolo. Si rimanda alla pagina ufficiale del progetto per maggiori dettagli: [https://www.alpine-space.eu/project/soilourinvisibleally/.”;](https://www.alpine-space.eu/project/soilourinvisibleally/)

atteso pertanto che non sono stati rilevati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da necessitare un approfondimento della variante non sostanziale in esame mediante un processo di VAS;

ritenuto di richiedere al Comune proponente di tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati, nell'ambito delle successive fasi di adozione della variante, ed autorizzative relative ai singoli interventi;

DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n. 6 del vigente PRG del Comune di Villeneuve, inerente all'ampliamento del campeggio zona Fb5 in loc. Chavonne - Laghetto;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente;
- 3) di richiedere al Comune proponente di tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati;
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE

- Davide MARGUERETTAZ -

IL COORDINATORE

- Luca FRANZOSO -

LUCA FRANZOSO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE